

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILARI SOSTENIBILI”, siglabile “A.N.F.I.S.”
DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
ARTICOLO 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché 1 e seguenti D.P.R. 10.02.2000 n. 361, è costituita l’Associazione, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILARI SOSTENIBILI”, siglabile “A.N.F.I.S.” con sede in Alba (Cn), Corso Barolo n.48.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, operativo, organizzativo, economico.

La durata dell’Associazione è illimitata.

OGGETTO E FINALITÀ
ARTICOLO 2

L’Associazione è un centro a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, pari opportunità tra uomini e donne e rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Scopo dell’Associazione è la promozione di uno sviluppo sostenibile nei settori viticolo, agricolo e, in generale agroindustriale, di una green economy nonché dello sviluppo tecnologico e dell’alta formazione tecnologica finalizzate all’elevata qualità ecologica, in particolare nelle pratiche agricole di coltivazione interfilare e interceppo.

L’Associazione per perseguire il suo scopo, sulla base delle priorità indicate dagli organi sociali e delle proprie disponibilità finanziarie, svolge le seguenti attività:

- promozione di una nuova sensibilità e protagonismo delle imprese vinicole, agricole e agroindustriali, delle loro organizzazioni e associazioni, nei processi di sviluppo orientati alla sostenibilità, diffondendo i migliori risultati, le buone pratiche e le migliori tecnologie disponibili; sostenendo l’integrazione fra aspetti economici e ambientali, l’innovazione e il miglioramento continuo, con particolare riferimento alle lavorazioni agronomiche interfilari, alla elevata qualità ecologica dei processi produttivi e dei consumi, alle produzioni agroalimentari e alla mobilità, alla tutela del verde e del paesaggio;

- promozione di una migliore efficacia ed efficienza e di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione a quelle locali e regionali; monitoraggio delle fasi di proposta, definizione e approvazione delle nuove normative di interesse; iniziative di analisi e sostegno per elaborare normative europee, nazionali, regionali e comunali, più semplici, di più rapida applicazione, più orientate e più favorevoli a uno sviluppo sostenibile; informazione e diffusione delle opportunità offerte dalle normative vigenti;

- ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione nei settori e nelle discipline di interesse, con

impiego del web e dei media, pubblicazioni, collaborazione continuativa con enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale; realizzazione di eventi pubblici, corsi, seminari e workshop;

- analisi, valutazione, progettazione, supporto tecnico, consulenza, formazione, internazionalizzazione, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, modelli territoriali, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative, ivi comprese quelle del conto terzi;

- promozione, coordinamento e realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati di progetti, manifestazioni, eventi ed iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dello sviluppo sostenibile e la tutela dei propri associati;

- partecipazione diretta e promozione della partecipazione dei soci a eventi di natura commerciale, culturale e divulgativa relativa al comparto agricolo, agro-alimentare e connessi;

- promozione e diffusione del consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura sostenibile nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali.

Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

ARTICOLO 3

L'Associazione è autonoma, apartitica, democratica, indipendente, non persegue fini di lucro, bensì attività preminentemente solidaristiche, culturali e di ricerca scientifica.

ARTICOLO 4

La struttura dell'Associazione, i suoi contenuti ed i rapporti interni ed esterni si fondano su principi di democraticità e lealtà.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato dagli associati;
- b) da beni mobili ed immobili eventualmente acquistati o donati che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) dai contributi volontari;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annue;
- b) dai contributi, erogazioni ed emolumenti conseguenti ad attività, manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da contributi dello Stato, enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attività sociale, introiti da eventuali attività commerciali e/o finanziarie esercitate in modo marginale.

Viene fatto espresso divieto durante la vita dell'Associazione, di distribuire, anche in maniera indiretta, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario inizia l' 1 di gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

E, comunque, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato entro 120 (centoventi) giorni in assemblea generale per l'approvazione dei soci.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2024.

SOCI

ARTICOLO 7

Può rivestire la qualità di socio qualsiasi persona fisica senza, distinzione di nazionalità, sesso, età o religione, che sia in possesso dei diritti civili. Può altresì divenire socio dell'Associazione qualsiasi altro Ente o Società interessati all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è, pertanto, costituita da:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;
- c) associati onorari;

Sono associati **fondatori** coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni. Ai soci fondatori è riservata una rappresentanza nel Consiglio Direttivo non inferiore ad un membro.

Sono associati **ordinari** le persone fisiche nonché le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati, che vengano ammesse dietro loro richiesta scritta ed accettati con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo. Tale richiesta scritta dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dell'attività lavorativa svolta, i corretti riferimenti e la dichiarazione di conoscere e attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda di adesione dovrà essere formulata con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo con modulo da questo predisposto ed approvato con apposita

delibera. L'ammissione s'intende perfezionata con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda.

Sono associati **onorari** le persone che l'Associazione, con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, ritiene meritevoli di omaggiarne la qualifica.

INCOMPATIBILITA' CON LO "STATUS" DI SOCIO

ARTICOLO 8

L'Associazione è aperta all'adesione di altri partecipanti il cui ingresso non costituisce modifica del contratto di costituzione.

Non possono in ogni caso essere ammessi quali soci dell'Associazione tutti coloro che sono ritenuti incompatibili con i valori espressi dal presente Statuto.

ARTICOLO 9

Le quote associative sono espressamente intrasmissibili, sia per atto tra vivi che per eredità; viene inoltre stabilito il principio di non rivalutabilità della quota associativa stessa. Le quote associative devono essere versate per intero al momento del perfezionamento dell'adesione all'Associazione e non sono rimborsabili.

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE ED ASSOCIATI

ARTICOLO 10

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto ed il regolamento interno dell'Associazione.

ARTICOLO 11

La qualità di associato può venir meno per morte, esclusione o per recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La pronuncia di esclusione non comporta per l'Associazione né obbligo di preavviso, né obbligo alla restituzione della quota associativa.

Il recesso è facoltà dell'associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro la fine dell'anno associativo in corso.

ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12

Sono organi sociali dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 13

L'Assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante convocazione pubblica sul sito internet dell'Associazione o attraverso una lettera spedita per posta ordinaria a tutti i soci o a mezzo di un avviso esposto nella sede legale dell'associazione, indicante la data e l'ora per la prima convocazione e l'eventuale seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spedirsi (o esporsi) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge e, nello specifico, delibera relativamente a:

- variazione sul presente Statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo degli Associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ARTICOLO 14

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, ai sensi dell'articolo 2532, 2° comma c.c..

Tale delega può essere rilasciata ad altro associato, anche membro del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato non può essere portatore di più di dieci deleghe.

ARTICOLO 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio e per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, nelle materie di propria competenza, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente ed in mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dall'Associato più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 17

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri e comunque in numero dispari, scelti dai soci stessi in occasione della prima Assemblea degli associati. Il Consiglio provvederà ad eleggere al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venga meno per recesso, espulsione o decesso uno dei suoi componenti, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, richiedendo la convalida di tale scelta alla successiva Assemblea degli associati.

ARTICOLO 18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'incremento dell'ammontare della quota sociale di adesione che, per il primo anno, è fissata in euro 30 (trenta/00).

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente od in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Presidente può autorizzare persone (associati e non) a prendere parte al Consiglio Direttivo, in veste d'uditori o d'esperti, senza diritto di voto.

ARTICOLO 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Compila l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei consiglieri e degli associati che si rendano responsabili di:

- a) Mancato rispetto del Regolamento interno,
- b) Inattività rispetto alla vita dell'Associazione,

c) Altri gravi motivi.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
ARTICOLO 20

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente:

- ~ rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- ~ cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- ~ provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà con firma libera di operare sui conti correnti bancari e postali aperti in nome dell'Associazione, può rilasciare specifica delega, trascritta in apposito verbale del Consiglio Direttivo, al Segretario e al Tesoriere, ove nominati, per la riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle spese decise dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 21

Tutte le cariche degli Organi Sociali dell'Associazione sono espletate a titolo gratuito. E' possibile effettuare il rimborso delle spese sostenute dai membri degli Organi Sociali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO E TESORIERE
ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, un Segretario. Ove se ne presenti l'esigenza il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, un Tesoriere ed un Revisore o Collegio di Revisori.

SEGRETARIO
ARTICOLO 23

Il Segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'Associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.

TESORIERE
ARTICOLO 24

Se nominato, coadiuva il Segretario nelle sue mansioni ed in particolare:

- ~ provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

~ provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le incombenze del Tesoriere, qualora non sia stato nominato, sono demandate al Presidente od a persona di fiducia del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 25

L'Assemblea può deliberare che la gestione dell'Associazione sia controllata da un revisore o da un Collegio di Revisori.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, i quali restano in carica per la durata di tre anni dalla loro elezione. I Revisori sono nominati dall'Assemblea e devono rivestire la qualifica di associati.

ARTICOLO 26

I Revisori, se nominati, sono tenuti a:

- ~ accertare la regolare tenuta della contabilità;
- ~ redigere una relazione sui bilanci annuali;
- ~ accertare la consistenza di cassa e l'esistenza degli eventuali valori di proprietà dell'Associazione;
- ~ procedere, quando lo ritengono opportuno, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, sia direttamente presso la sede e/o presso terzi ove depositati i registri contabili.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ARTICOLO 27

Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive, culturali e scientifiche e, in particolare, di consulenza sulle attività dell'Associazione, di proporre programmi, temi ed eventi di carattere culturale e scientifico al Consiglio Direttivo, di intervenire nel dibattito culturale e scientifico e di fornire al Consiglio Direttivo di sua iniziativa o se richiesto e/o di ricevere mandato dal Consiglio Direttivo per la pianificazione ed esecuzione delle attività dell'Associazione. Il Comitato tecnico scientifico è composto da almeno tre membri scelti tra persone che svolgono attività scientifica e culturale in campi connessi all'attività dell'Associazione.

I membri del Comitato tecnico scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico è eletto dai suoi componenti. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, anche mediante strumenti di telecomunicazione. Le riunioni del Comitato tecnico scientifico sono convocate via posta elettronica dal Presidente del Comitato tecnico scientifico o da due componenti con un preavviso di almeno una settimana e sono valide qualunque sia il numero dei presenti; le delibere sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. La carica di componente del Comitato tecnico scientifico è gratuita, ma il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi spese.

SCIoglimento

ARTICOLO 28

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria degli associati:
~ ha l'obbligo di disporre la devoluzione del patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o simili o ai fini di pubblica utilità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso l'Assemblea degli associati:

- ~ determina le modalità operative della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;
- ~ nomina il liquidatore.

NORME FINALI

ARTICOLO 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà ricorso alle norme di Legge e più specificatamente alle leggi in materia di associazioni.